

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**  
**Area Sportello Unico Eventi e Concessioni**

**DI CONCERTO CON:**

- **Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP**

**OGGETTO**

Disposizioni attuative della deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021.  
Presa d'atto delle disposizioni di cui all'art. 50 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : *Zito Mario - Area Sportello Unico Eventi e Concessioni*

## IL DIRETTORE (Area Sportello Unico Eventi e Concessioni)

### PREMESSE

- con Determinazione Dirigenziale 5210 del 29/06/2022 (qui integralmente richiamata) si è preso atto della disciplina nazionale di cui all'art. 10 ter della legge n. 51/2022 che ha convertito il DL n. 21/2022, secondo cui le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, erano prorogate al 30 settembre 2022, consentendo la permanenza fino al 30 settembre 2022 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, avessero manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari;
- l'art. 40 del DL 23 settembre 2022, n. 144 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 23 settembre 2022 ed entrato in vigore il giorno successivo, ha disposto che *“L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è prorogata al 31 dicembre 2022, salvo disdetta dell'interessato.”*
- Con conseguente determinazione dirigenziale n. 7895 del 29/09/2022 si è preso atto della nuova disciplina consentendo la permanenza fino al 31 dicembre 2022 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, avessero manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari.
- successivamente, l'art. 1 comma 815 Legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2022 dispone che *“All'articolo 40, comma 1, del decreto- legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»”*;
- con conseguente determinazione dirigenziale n. 563 del 30/01/2023 si è preso atto della nuova disciplina consentendo la permanenza fino al 30 giugno 2023 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, avessero manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari;
- l'art. 1 comma 22 quinquies della Legge 24 febbraio 2023, n. 14, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative”* ha poi stabilito che i suddetti termini (di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175), fossero differiti al *“31 dicembre 2023”*».
- con conseguente determinazione dirigenziale n.5045 del 13/06/2023 si è preso atto della nuova disciplina consentendo la permanenza fino al 31 dicembre 2023 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, avessero manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari;
- in seguito, è stata pubblicata il 30/12/2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 303/2023 la legge 30 dicembre 2023 n. 214 in vigore dal 31 dicembre 2023; tale legge contiene all'art. 11, comma 8, la proroga fino al 31 dicembre 2024 della disciplina di semplificazione in materia di de hors e plateatici;
- la nuova norma ha previsto in particolare che *“all'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024.”*
- con Determinazione dirigenziale n. 113/2024 si è preso, quindi, atto della nuova disciplina consentendo la permanenza fino al 31 dicembre 2024 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, abbiano manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari;

- infine, con riferimento all'annualità 2025, il Ddl Concorrenza 2025 (art. 26 comma 4 della legge 193/2024) ha disposto un'ulteriore proroga dei titoli ottenuti per l'installazione di plateatici ai sensi della normativa emergenziale fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di riordino della materia oggetto di apposita delega, che deve essere esercitata entro 12 mesi;
- con Determinazione dirigenziale n. 327/2025 si è preso, pertanto, atto della nuova disciplina consentendo la permanenza fino al 31 dicembre 2025 delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, abbiano manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari.

#### VERIFICATO CHE

- la Legge **Semplificazioni 2025** (legge n. 182/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025) all'art. 50 differisce di un anno – al **31 dicembre 2026** – il termine per l'attuazione della delega prevista dalla legge sulla concorrenza per il riordino del settore, e al **30 giugno 2027** la validità delle **autorizzazioni già concesse in periodo emergenziale**, (ex articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020);
- l'art. 50 della predetta Legge, interviene, in particolare, in materia di de hors modificando l'art. 26 della legge n. 193/2024, contenente la delega al Governo per il riordino della materia relativamente alle concessioni di spazi pubblici;

#### VALUTATO CHE

- occorre quindi prendere atto della nuova disposizione consentendo la permanenza fino all'adozione della disciplina prevista dall'art 26 della legge 193/2024 e comunque non oltre **30 giugno 2027** delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, abbiano manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari;
- conseguentemente nell'attuale contesto delineato dal susseguirsi degli interventi normativi in materia, potranno presentarsi i seguenti casi rispetto ai quali l'Amministrazione comunale intende procedere come indicato:
  1. occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare e per i quali siano ancora in corso le attività istruttorie volte al rilascio del nuovo titolo concessorio. In tale ipotesi è consentita la permanenza dell'occupazione nella configurazione ad oggi in essere, nelle more del rilascio del nuovo titolo concessorio nel quale sarà indicata anche la superficie di suolo definitiva da occuparsi e le correlate modalità cui l'esercente dovrà attenersi; dovrà in tal caso essere corrisposto il relativo canone per **l'annualità 2026** al momento del ritiro del titolo;
  2. occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare ma che, in esito all'istruttoria svolta, abbiano ottenuto un provvedimento di diniego. In tale ipotesi l'Amministrazione, tenuto conto del quadro normativo sopracitato e della richiesta di regolarizzazione presentata entro il 22 aprile 2022, che costituisce assenza di disdetta, intende consentire la permanenza, **in via eccezionale e solo fino all'adozione della disciplina prevista dall'Art.50 della Legge n. 182/2025 e comunque non oltre il 30 giugno 2027**, dell'occupazione nella configurazione in essere, con corresponsione del relativo canone annuale;
  3. occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che non abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare.
- Gli esercenti che abbiano già ottenuto il titolo concessorio in adeguamento alla disciplina regolamentare vigente nel corso del 2022, 2023, 2024 o 2025 ovvero lo ottengano **entro la data di adozione** della presente determinazione, potranno presentare istanza entro il **27 febbraio 2026** (con email al seguente indirizzo: [pagamenti.straordinarie@comune.milano.it](mailto:pagamenti.straordinarie@comune.milano.it)) per mantenere, in via eccezionale e **solo fino all'adozione della disciplina prevista dall'Art.50 della Legge n. 182/2025 e comunque non oltre il 30 giugno 2027**, l'ulteriore porzione di suolo pubblico, come prevista nella precedente concessione

straordinaria Covid.

- In tal caso dovrà essere allegato all'istanza il bollettino di pagamento in autoliquidazione sul c.c. postale n. 59897280 o copia del Bonifico bancario IBAN IT49Q0760101600000059897280 intestati a Comune di Milano – Area Pubblicità e Occupazione Suolo – Causale: “**CUP 2026** – mantenimento occupazione straordinaria”, per la differenza in metri quadri tra la superficie autorizzata con concessione straordinaria e quella concessa con titolo definitivo. Tale pagamento dovrà essere rapportato alla tariffa annua per occupazione permanente. In tale ipotesi, l'Amministrazione riconoscerà ai Titolari di proporre un piano di rateizzazione in alternativa al pagamento in unica soluzione.
- Gli esercenti che otterranno il titolo concessorio in adeguamento alla disciplina regolamentare vigente **dopo la data di adozione** della presente determinazione, potranno presentare istanza entro 15 giorni dalla comunicazione di ottenimento del titolo (con email al seguente indirizzo: pagamenti.straordinarie@comune.milano.it) per mantenere, in via eccezionale e **solo fino all'adozione della disciplina prevista dall'Art.50 della Legge n. 182/2025 e comunque non oltre il 30 giugno 2027**, l'ulteriore porzione di suolo pubblico, come prevista nella precedente concessione straordinaria Covid.
- Anche in tal caso dovrà essere allegato all'istanza il bollettino di pagamento in autoliquidazione sul c.c. postale n. 59897280 o copia del Bonifico bancario IBAN IT49Q0760101600000059897280 intestati a Comune di Milano – Area Pubblicità e Occupazione Suolo – Causale: “**CUP 2026** – mantenimento occupazione straordinaria”, per la differenza in metri quadri tra la superficie autorizzata con concessione straordinaria e quella concessa con titolo definitivo. Tale pagamento dovrà essere rapportato alla tariffa annua per occupazione permanente.
- In tale ipotesi, l'Amministrazione riconoscerà ai Titolari di proporre un piano di rateizzazione in alternativa al pagamento in unica soluzione.

#### DATO ATTO CHE

- conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento, sarà fornita debita comunicazione agli operatori commerciali della stessa mediante idonea pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sulla specifica piattaforma dedicata GeoPost.

#### VISTO

- ✓ Gli articoli 107, 153 c. 5, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- ✓ il Regolamento sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Temporanee Leggere del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 16 dicembre 2020 e aggiornato con successivi provvedimenti n. 38 del 20 maggio 2021 e n. 105 del 13 dicembre 2021;
- ✓ i provvedimenti legislativi assunti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ✓ la determinazione n. 412 del 28.01.2022 del Direttore Operativo avente per oggetto "Approvazione del Documento Tecnico-Operativo sulle Occupazioni di Suolo Pubblico Leggere, Semirigide e con Dehors del Comune di Milano. Disposizioni attuative della deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 13 dicembre 2021 e precisazioni in ordine ai termini temporali di progressivo adeguamento alla nuova disciplina regolamentare approvata";

#### DETERMINA

1. di prendere atto delle disposizioni di cui all'art.50 della Legge n. 182 del 2 dicembre 2025;
2. conseguenzialmente di consentire la permanenza fino all'adozione della disciplina prevista dall'art. 50 della legge 182/2025 e comunque **non oltre 30 giugno 2027** delle strutture straordinarie Covid per coloro che, già titolari di occupazione suolo rilasciate nel 2020 2021, abbiano manifestato entro il 22 aprile 2022 volontà di proseguire con occupazioni suolo presentando istanze di occupazione suolo, coerenti con le nuove prescrizioni regolamentari;
3. di procedere in particolare come descritto nelle premesse del presente provvedimento rispetto alle

diverse ipotesi occupazionali descritte:

- con riguardo alle occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare e per i quali siano ancora in corso le attività istruttorie volte al rilascio del nuovo titolo concessorio, sarà consentita la permanenza dell'occupazione nella configurazione ad oggi in essere, nelle more del rilascio del nuovo titolo concessorio nel quale sarà indicata anche la superficie di suolo definitiva da occuparsi e le correlate modalità cui l'esercente dovrà attenersi; dovrà in tal caso essere corrisposto il relativo canone per l'annualità 2026 al momento del ritiro del titolo;
  - con riguardo alle occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare ma che, in esito all'istruttoria svolta, abbiano ottenuto un provvedimento di diniego, sarà consentita la permanenza, in via eccezionale fino all'adozione della disciplina prevista dall'art. 50 della legge 182/2025 e comunque **non oltre il 30 giugno 2027**, nella configurazione in essere, con corresponsione del relativo canone annuale, in considerazione del quadro normativo sopraccitato;
  - con riguardo alle occupazioni di suolo in essere da parte di titolari che non abbiano manifestato entro il termine del 22 aprile 2022 la volontà di adeguarsi alla nuova disciplina regolamentare, si configura la fattispecie dell'occupazione abusiva cui saranno applicate, all'esito dei necessari controlli, le sanzioni previste dalle norme regolamentari in materia;
  - gli esercenti che abbiano già ottenuto il titolo concessorio in adeguamento alla disciplina regolamentare vigente nel corso del 2022, 2023, 2024, 2025 ovvero lo ottengano entro la data di adozione della presente determinazione, potranno presentare istanza entro il **27 febbraio 2026** (con email al seguente indirizzo: pagamenti.straordinarie @comune.milano.it) per mantenere, in via eccezionale e **solo fino all'adozione della disciplina prevista dall'Art. 50 della Legge n. 182/2025 e comunque non oltre il 30 giugno 2027**, l'ulteriore porzione di suolo pubblico, come prevista nella precedente concessione straordinaria Covid;
  - gli esercenti che otterranno il titolo concessorio in adeguamento alla disciplina regolamentare vigente dopo la data di adozione della presente determinazione, potranno presentare istanza entro 15 giorni dalla comunicazione di ottenimento del titolo (con email al seguente indirizzo: pagamenti.straordinarie @comune.milano.it) per mantenere, in via eccezionale e **solo fino all'adozione della disciplina prevista dall'Art.50 della Legge n. 182/2025 e comunque non oltre il 30 giugno 2027** l'ulteriore porzione di suolo pubblico, come prevista nella precedente concessione straordinaria Covid;
4. di dare atto che con riguardo alle modalità di pagamento del canone l'Amministrazione riconoscerà ai Titolari che ne faranno richiesta un piano di rateizzazione in alternativa al pagamento in unica soluzione, come di seguito specificato:
    - per gli inviti al pagamento già notificati relativi al CUP 2022 e 2023 delle concessioni straordinarie emesse, per importi superiori ai 5.000 euro, con manifesta volontà di versare l'importo rateizzato da parte del Titolare, l'Amministrazione valuterà la possibilità di un piano di rientro personalizzato sull'importo previsto, omnicomprendivo dei canoni notificati non corrisposti e degli interessi legali in corso di validità;
    - per gli inviti notificati nell'anno 2026 relativi all'annualità in corso o a precedenti diverse annualità del CUP delle concessioni straordinarie emesse, il titolare potrà richiedere la rateizzazione in base alle informazioni contenute negli inviti stessi;
  5. di dare atto che conseguentemente all'approvazione del presente provvedimento, sarà fornita debita comunicazione agli operatori commerciali mediante idonea pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e sulla specifica piattaforma dedicata GeoPost;
  6. di disporre la decorrenza immediata del presente provvedimento.

IL DIRETTORE (Area Sportello Unico Eventi e Concessioni)  
Nunzio Domenico Paolo Dragonetti (Dirigente Adottante)

IL DIRETTORE (Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni - SUAP)  
Luigi Draisci (Resp. di concerto)